

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione

Le presenti norme di polizia idraulica, redatte per il Comune di Bisuschio (VA) ed approvate con delibera consiliare n° del, si applicano nell'ambito dei corpi idrici appartenenti al Reticolo Idrico Minore e nelle relative fasce di rispetto così come identificati negli allegati cartografici in scala 1:2000 che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme. In particolare si cita quale riferimento l'art. 1 della Legge 5 gennaio 1994 n. 36 che recita *“tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà”*

Le presenti norme si riferiscono esclusivamente alle problematiche di tipo idraulico pertinenti le predette aree ed a quelle ad esse connesse e rimangono pertanto impregiudicate – anche sotto il profilo autorizzativo – tutte le altre normative di natura diversa.

In particolare, per quanto riguarda le specifiche norme e vincoli connessi con la ridelimitazione delle aree sottoposte a PAI, ove comprese entro le predette fasce di rispetto si dovrà intendere come vincolante l'indicazione maggiormente restrittiva.

Art. 2 - Definizioni

Le definizioni dei termini tecnici a cui si fa riferimento nelle norme seguenti sono riportate nell'Allegato A.

Art. 3 - Riferimenti normativi generali

Ai fini delle attività di polizia idraulica si intendono particolarmente richiamate, in via essenziale e non esaustiva, le seguenti disposizioni legislative:

- ❑ R.D. 523/1904;
- ❑ D.G.R. 7/7868 del 25.01.2002;
- ❑ D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003;

Il quadro normativo più dettagliato a cui fare riferimento è riportato nell'Allegato B.

Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme

Le presenti norme e gli allegati di riferimento, ferma restando la loro preventiva approvazione da parte della Sede Territoriale di Varese della Regione Lombardia, entrano in vigore a posteriori dell'avvenuta esecutività della delibera di recepimento dell'Amministrazione Comunale per quanto di propria competenza e dovranno essere recepite quale variante ai vigenti strumenti urbanistici.

In presenza di manufatti esistenti non autorizzati o non conformi al presente regolamento, il Comune provvederà ove possibile ad imporre la regolarizzazione in sanatoria previa valutazione di compatibilità idrogeologica, idrologica ed ambientale.

Art. 5 - Elaborati di riferimento

Formano parte integrante delle presenti norme:

- ❑ Gli Allegati 1 e 2;
- ❑ La relazione tecnica di individuazione del Reticolo Idrico.

Per ogni controversia in ordine alle norme che presentino riferimento grafico sugli elaborati in scala 1:2000, farà fede l'elaborato cartaceo e non quello informatizzato.

Sino alla avvenuta esecutività dell'atto di approvazione del Reticolo Idrico Minore e alla definizione delle fasce di rispetto e delle attività vietate o soggette ad autorizzazione, su tutte le acque pubbliche come definite dalla Legge 36/94 e dal relativo regolamento, valgono le disposizioni di cui al R.D. 523/1904 e, in particolare, il divieto di edificazione sino ad una distanza inferiore a 10 metri.

La predetta fascia di rispetto si deve intendere misurata:

- ❑ a partire dal piede arginale esterno nel caso di presenza di argini in rilevato;
- ❑ dalla sommità della sponda incisa in assenza di argini in rilevato;

Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto

Gli interventi manutentori ordinari si intendono eseguiti senza alcun mutamento sostanziale della natura delle opere, dei materiali e delle tecniche applicate nonché senza impatto sul regime idraulico ed idrologico del corso d'acqua.

Compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi tecnici prefissati da adeguati studi in relazione alle esigenze occorrenti, gli interventi a carattere straordinario e le opere regimatorie di qualsiasi natura ed importanza si intendono eseguiti nel rispetto di indirizzi di minima artificializzazione del corso d'acqua e delle sue componenti.

Ovunque tecnicamente possibile, verranno pertanto garantiti, mediante adeguate soluzioni tecnico-progettuali di basso impatto:

- ❑ Il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua;
 - ❑ Il rispetto della continuità biologica entro il corpo idrico;
-

- ❑ Il mantenimento della naturalità delle sponde non precedentemente artificializzate;
- ❑ La rinaturalizzazione, ove compatibile, delle sponde precedentemente artificializzate.

Art. 7 - Attività vietate nei corpi idrici

Fermo restando ogni altro divieto riferito a normative in vigore ed a quanto previsto nei successivi articoli del presente regolamento, nei corpi idrici sono in aggiunta sempre vietate:

- ❑ Le attività di trasformazione dello stato dei luoghi che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, edilizio e infrastrutturale, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- ❑ La realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- ❑ La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto dagli articoli successivi;
- ❑ La realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;
- ❑ Il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere;
- ❑ Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che gli stessi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- ❑ La presenza di argini, interventi e strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato e l'esecuzione di scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine;
- ❑ L'occlusione totale o parziale delle sezioni di fatto e/o naturali;
- ❑ L'occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- ❑ La formazione di canalizzazioni di qualsiasi natura e di scavi nel terreno adiacente ai corpi idrici ad una distanza inferiore alla profondità degli argini nel punto corrispondente;
- ❑ I manufatti di attraversamento che comportino:
 - La presenza di un intradosso di altezza inferiore al piano di campagna ovvero al punto di congiunzione delle sponde nel tratto considerato ove queste siano superiori al piano campagna (corsi d'acqua "pensili");
 - Una riduzione della pendenza dell'alveo mediante manufatti trasversali (briglie e soglie di fondo).

Art. 8 - Attività autorizzabili

Sono permessi con singoli provvedimenti concessori, autorizzativi o di nulla osta, le seguenti opere e lavori:

- ❑ La formazione di pennelli, chiuse ed altre opere simili;
-

- La formazione di ripari a difesa delle sponde. Di norma potranno essere autorizzate difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti d'alveo. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua; la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza e la realizzazione di difese spondali con quota superiore al piano campagna potrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
 - Le piantagioni nelle aree allagabili a qualsivoglia distanza dalla sponda opposta, quando si trovino di fronte ad un abitato minacciato da erosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;
 - La formazione di rilevati di salita e discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, ai manufatti d'uso agricolo, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;
 - La costruzione e ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse stabili (paratoie) ed inclini (mobili, paratie) delle derivazioni, di ponti, ponti canali, attraversamenti di qualsiasi genere, "tombotti" e simili negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali. Gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino "criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A" e "B", paragrafi 3 e 4 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi siano stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 200 anni ed un franco minimo di metri 1,00 e commisurato all'altezza cinetica della corrente idrica come previsto dall' Art. 3.2 delle citate norme di PAI.. Le opere non dovranno comunque comportare un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso. Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e/o di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate. In ogni caso, gli attraversamenti ed i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo stesso e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua;
 - Qualsiasi attività che possa comportare alterazioni permanenti all'alveo ed al deflusso delle acque;
 - L'estrazione di materiale lapideo di qualsiasi natura e consistenza dall'alveo dei torrenti, fiumi e canali eseguita in funzione di attività preventiva;
 - I dissodamenti di terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi ed ai torrenti fermo restando quanto fissato ai successivi Artt. 15 e 18;
 - La formazione di ogni nuova opera per la quale le acque scolanti vengano convogliate in recettore diverso da quello naturale;
 - Le opere ed i lavori di protezione civile anche a carattere preventivo eseguiti in alveo e/o nel territorio di pertinenza del corpo idrico, che vengono pertanto equiparati ad
-

interventi di pubblica utilità e che dovranno essere supportate da adeguata documentazione tecnica in relazione al tipo di opera o lavoro;

- La realizzazione di opere di trattamento e depurazione acque reflue.

Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici

Per le sole acque chiare sono ammesse le realizzazioni di manufatti di scarico all'interno dei corsi d'acqua, previo:

- studio di fattibilità idrogeologico, idrologico ed idraulico, comprendente in particolare la verifica della capacità del corpo idrico di smaltire le portate di progetto;
- verifica di conformità a quanto previsto dall'Art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, al quale si rimanda, che prevede l'emanazione di una direttiva in merito, da parte della Autorità di Bacino.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni, si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate adottate ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- a) 20 l/sec per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale e industriale;
- b) 40 l/sec per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere accorgimenti tecnici (es. manufatti di dissipazione energia) per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi del corso d'acqua.

Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici

Le captazioni sono autorizzabili, fermo restando la compatibilità con la normativa vigente (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Art. 11 - Concessioni demaniali

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di ridefinire i limiti alle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione Statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni secondo l'iter previsto dalla D.G.R. VI/20212 del 14.01.05; le richieste di

sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla osta idraulico.

Ai sensi dell'Art. 41, comma 4, del D.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (D.G.R. 1 agosto 2003, n. 7/13950, allegato c, Art. 9).

Nel caso in cui aree demaniali hanno perso la funzionalità idraulica, per l'utilizzo delle stesse è comunque previsto il pagamento del canone demaniale di occupazione.

Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità

All'interno delle fasce di rispetto e di attenzione è consentita la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che:

- ❑ non modifichino il regime idraulico naturale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico
- ❑ non modifichino le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale, ovvero venga dimostrata la sostenibilità sotto il profilo idraulico-ambientale prevedendo nel caso le necessarie opere di mitigazione;
- ❑ non costituiscano ostacolo al deflusso;
- ❑ non limitino la capacità di invaso ovvero venga dimostrata la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo idraulico.

A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità che certifichi il rispetto di tali condizioni.

Art. 13 - Modulistica per le procedure

Ai fini di adempimento delle presenti norme di Polizia Idraulica ed al fine di garantire uniformità procedurale, il Comune, in ottemperanza a quanto contenuto nel Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 n. 8943 – “Linee guida di Polizia Idraulica”, definirà le procedure autorizzative e la relativa modulistica per i lavori e le opere autorizzabili di cui ai precedenti articoli.

Le richieste di autorizzazione e di concessione ai fini idraulici nell'ambito del Reticolo Idrico Minore dovranno comunque essere corredate almeno dalla seguente documentazione:

- a. Relazione Tecnica ed allegati:
 - 1.1 Indicazione del Comune, località in cui si esegue l'intervento, nome del corso d'acqua e particelle catastali interessate in fregio alle quali si eseguono le opere;
 - 1.2 Motivazioni della realizzazione dell'opera;
 - 1.3 Problematiche idrauliche esistenti (caso di opere di difesa idraulica);
 - 1.4 Caratteristiche tecniche dell'opera;
 - 1.5 Verifiche idrauliche di portata del corso d'acqua interessato;
 - 1.6 Studio geologico, idrogeologico ed idraulico;
-

- 1.7 Assunzione di responsabilità ai sensi della L. 15/68 da parte del progettista;
- 1.8 Attestazione che le opere non comportano conseguenze negative sul regime delle acque;
- 1.9 Assunzione di responsabilità per l'esecuzione ed il mantenimento delle opere e di regolare esecuzione ai sensi della L. 15/68;
- 1.10 Documentazione fotografica;
- 1.11 Autorizzazione Paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dal Comune se subdelegata ai sensi della L.R. 18/97;
- 1.12 Eventuali pareri di altri enti ove previsti (es. Consorzi, Parchi etc.);
- 1.13 Attestazione di avvenuto versamento del canone e/o della soprattassa.

b. Elaborati grafici:

- 2.1 Estratto mappa originale con indicazione della ubicazione delle opere;
- 2.2 Corografia su carta aerofotogrammetrica in scala non inferiore a 1:10.000;
- 2.3 Estratto del P.R.G. vigente del Comune;
- 2.4 Planimetria, sezioni e profilo altimetrico del corso d'acqua, debitamente quotati, allo stato di fatto;
- 2.5 Planimetria, sezioni e profilo altimetrico progettuale del corso d'acqua in scala adeguata con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari costruttivi delle opere e dei cementi armati se previsti;
- 2.6 Planimetria con relativo calcolo della superficie demaniale occupata per eventuale conteggio canone.

Analogamente, le richieste di nulla osta idraulico dovranno essere corredate da quanto sopra elencato ad eccezione dello studio di cui al precedente *punto 1.6*, salvo i casi previsti negli *Artt. 18, 19 e 20* dell'elaborato grafico di cui al precedente *punto 2.6*.

Art. 14 - Accesso ai corpi idrici

Ogni intervento e/o attività eseguita in prossimità del corpo idrico non ne può pregiudicare l'accesso ai fini di prevenzione, vigilanza e manutenzione; a tale fine si intende accessibile una fascia di 4 metri dal piede arginale esterno che dovrà pertanto risultare libera da impedimenti di qualsiasi natura.

Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza deve essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria e dalla identificazione catastale, tenendo comunque conto della previsione complessivamente più vincolante.

Le recinzioni ai fondi limitrofi al corso d'acqua, se poste a distanza inferiore ai 10 metri (misurata con i criteri di cui sopra), e comunque a distanza superiore o uguale ai 4 metri, dovranno prevedere una adeguata accessibilità al corso d'acqua stesso e dovranno essere realizzate senza opere murarie.

Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti

Tutti i proprietari frontisti ,relativamente alle fasce perimetrali ai corsi d'acqua individuati quale Reticolo Idrico Minore devono provvedere a:

- ❑ rimuovere ogni materiale che ostacoli il regolare deflusso delle acque, ripristinando le condizioni di regolarità;
- ❑ ripristinare i fossi di scolo delle acque eventualmente abbandonati o eliminati per l'introduzione di nuove tecniche colturali in agricoltura;
- ❑ effettuare il taglio delle piante morte o pericolanti
- ❑ effettuare il taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico,

Art. 16 - Rispetto della normativa e sanzioni

Il Comune deve accertare le violazioni alle norme previste od alle condizioni imposte nei provvedimenti autorizzativi; in caso di realizzazioni di opere abusive o difformi da quanto autorizzato il Comune provvederà a diffidare il proprietario a provvedere alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi mediante Ordinanza Sindacale riservandosi, ricorrendo comprovate condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, di eseguire tali interventi in sostituzione alla Proprietà inadempiente salvo rivalsa ed addebito dei costi sostenuti, secondo le modalità previste dal DPR 380/01.

TITOLO II - NORME A CARATTERE SPECIALE

Art. 17 - Norme specifiche per la fascia di rispetto

Per fascia di rispetto dei corsi d'acqua, salvo diversa specifica delimitazione, si deve intendere la fascia di territorio avente larghezza di 10 metri misurata:

- ❑ a partire dal piede arginale esterno nel caso di presenza di argini in rilevato;
- ❑ dalla sommità della sponda incisa in assenza di argini in rilevato;

o, ove maggiormente vincolante, alla linea di confine catastale.

L'eventuale ridelimitazione della fascia di rispetto è proposta da parte della Amministrazione Comunale per tratti omogenei laddove sussistano motivate ragioni, previa esecuzione di specifico studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico attestante la adeguatezza della sezione dell'alveo e/o della tombinatura e, comunque, non può comportare una riduzione della stessa a meno di 4 metri.

La efficacia della proposta di ripermimetrazione così elaborata è subordinata alla preventiva approvazione del competente S.TER.

In aggiunta a quanto stabilito dai precedenti articoli all'interno delle fasce di rispetto così definite sono ammesse:

- ❑ movimentazione e deposito temporaneo di materiale tra i 4 metri ed i 10 metri;
- ❑ gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

ed inoltre, previa specifica progettazione supportata da studio di fattibilità geologico, idrogeologico ed idraulico:

- ❑ interventi di manutenzione straordinaria dell'alveo e delle sponde volti al consolidamento ed alla messa in sicurezza degli stessi;
- ❑ rifacimento di manufatti di attraversamento esistenti.

Per quanto riguarda gli interventi edilizi, la fascia di rispetto come sopra identificata è da intendersi come area di inedificabilità assoluta.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, sono consentiti i soli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 27 commi a), b), della L.R. 12/05, ovvero quanto previsto dalle NTA del PAI ove presenti e maggiormente restrittive.

Non sono altresì consentite modifiche d'uso che comportino incrementi di permanenza di persone all'interno dei luoghi.

Art. 18 - Norme specifiche per la fascia di attenzione

All'interno della fascia di attenzione si possono verificare due distinte situazioni, alle quali si applicano normative differenti:

- a) zona di intersezione tra fascia di attenzione ed area edificata;
 - b) fascia di attenzione in area non edificata.
-

Per area urbanizzata si intende l'area edificata e/o edificabile prevista dai singoli P.R.G..

Qualora l'Amministrazione Comunale intenda ampliare l'area urbanizzata a seguito di variante al P.R.G. ed in relazione a quanto stabilito dalla normativa vigente (L. 41/97 etc.), le aree di attenzione di cui al punto b interessate da tale variazione, ricadranno nel caso a, previa verifica di compatibilità idrogeologica, idraulica e forestale.

Caso a) Zona di intersezione tra fascia di attenzione ed area edificata

- 1) Sono ammessi:
 - gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali.

- 2) Sono ammessi previo studio di fattibilità idrogeologico ed idraulico:
 - movimentazione di terreno di natura e volume eccedente le attività di normale pratica agronomico-forestale;
 - taglio e sradicamento di alberi;
 - opere di captazione;
 - cambio di destinazione d'uso del suolo;
 - nuove edificazioni;
 - gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e la ristrutturazione, così come definiti alle lettere a), b), c), d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume, salvo gli adeguamenti necessari per il rispetto delle norme di legge;
 - le azioni volte a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità con riferimento alle caratteristiche del fenomeno atteso. Le sole opere consentite sono quelle rivolte al consolidamento statico dell'edificio o alla protezione dello stesso;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;
 - gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

Caso b) Fascia di attenzione in area non edificata

- 1) Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi alle reti infrastrutturali.

 - 2) Sono ammessi, previo studio di fattibilità idrogeologico ed idraulico:
 - le opere di captazione;
 - la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili. Gli interventi devono
-

comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere;

- gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico presente e per il monitoraggio dei fenomeni.

3) Sono ammessi, previo studio di fattibilità idrogeologico ed idraulico, sempre che l'intervento risulti compatibile con gli indirizzi di pianificazione forestale generale:

- taglio e sradicamento di alberi.

Per gli edifici isolati, non ricompresi all'interno del perimetro dell'area urbanizzata ma ricadenti all'interno della fascia di attenzione, vale quanto stabilito dall'Art. 18 caso a).

Art. 19 - Gestione forestale

La gestione delle foreste nelle aree comprese nella fascia di attenzione deve avvenire con priorità o, al limite, esclusiva finalità di tutela idrogeologica.

Coerentemente con tale obiettivo, il Piano Generale di Indirizzo Forestale detterà norme puntuali e cogenti valide in tale ambito eventualmente specificando, ove opportuno, prescrizioni puntuali anche per le fasce di rispetto.

Fino alla approvazione di tale strumento, nelle aree boscate si intendono applicabili le seguenti norme:

- Entro la fascia di 10 metri è sempre vietata la permanenza di:
 - Cataste di legna
 - Tronchi singoli
 - Materiale morto di qualsiasi natura ed entità
- Le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che siano andate soggette al passaggio del fuoco dovranno essere immediatamente assoggettate ad intervento ricostitutivo in via prioritaria al fine di evitare l'innescò di fenomeni dissestivi sul versante.
- Le formazioni boscate localizzate entro le spalle morfologiche degli alvei che manifestino fenomeni di prossimo cedimento con rischio di caduta di tronchi e/o innescò di fenomeni franosi ancorché puntuali e conseguente ostruzione dell'asta, possono essere assoggettate ad ordinanza di taglio da parte dell'ente competente alla gestione forestale sulla base di puntuale perizia tecnica.
- Per quanto attiene gli interventi di cui ai precedenti ultimi due punti-elenco, in attuazione dei principi di "pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza", perdurando condizioni di pericolosità ed in caso inadempienza a detta prescrizione da parte del/i proprietari, l'Ente potrà intervenire d'ufficio.

Ove l'intervento interessi cedui in stato di abbandono, definendo come tali i boschi di età almeno doppia rispetto al turno previsto dalle vigenti PMPF, l'Ente si riserva il diritto di rivalsa economica nei confronti del proprietario inadempiente.

Art. 20 - Disposizioni aggiuntive

Per quanto non specificato o non rappresentato in cartografia negli elaborati allegati, ma che, ai sensi del regolamento di attuazione della L. 36/94, è definibile come appartenente al Reticolo

Idrico Minore (ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali, non iscritte nell'elenco delle acque pubbliche, ad esclusione di tutte le acque piovane non ancora convogliate in un corso di acqua) si dovrà fare comunque riferimento al succitato R.D. 523/1904 e successive modifiche ed integrazioni ed alla D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003.

Per le aree allagabili e le conoidi alluvionali non riportate sugli elaborati grafici in virtù di studi già effettuati dalle singole amministrazioni, si dovranno svolgere adeguati studi di approfondimento idraulico, geologico ed idrogeologico puntuali ed in ogni caso la fascia di rispetto non dovrà avere ampiezza inferiore ai 10 metri, che dovrà intendersi misurata secondo i criteri espressi agli articoli 5 e 17.

TITOLO III - CANONI

Art. 21 - Canoni regionali di polizia idraulica

I canoni regionali di polizia idraulica sono individuati nell'Allegato "C" della D.G.R. 7/13950 del 01.08.2003 ed in ottemperanza a quanto previsto dall'Art. 840 del Codice Civile.

Per quanto riguarda i casi non compresi si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del Responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.

ALLEGATI

ALLEGATO A - Glossario

ALLEGATO B - Quadro normativo di riferimento

ALLEGATO A - Glossario

Grandezze idrologiche del corso d'acqua

Piena del corso d'acqua. Condizione di deflusso, per un periodo relativamente breve, caratterizzata da un innalzamento notevole dei livelli idrici. Il livello o la portata dal quale viene considerato, per ciascun corso d'acqua, l'inizio dello stato di piena è del tutto convenzionale, con rapporto più che altro con la quota di contenimento della corrente entro le sponde.

Piena ordinaria. Livello o portata di piena in una sezione di un corso d'acqua che, rispetto alla serie storica dei massimi livelli o delle massime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, è uguagliata o superata nel 75% dei casi (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928). Dove si riscontri l'impossibilità di applicare un modello afflussi-deflussi adeguato, essa viene assunta pari alla portata generata da una precipitazione con tempo di ritorno pari a 5 anni.

Portata di magra di un corso d'acqua. Condizione di deflusso corrispondente al gruppo delle minori portate del ciclo idrologico annuale. Il livello o la portata al di sotto dei quali il corso d'acqua si considera in magra è del tutto convenzionale.

Magra ordinaria. Livello o portata di magra in una sezione di un corso d'acqua che uguaglia o supera nel 75% dei casi i minimi livelli o le minime portate annuali verificatisi nella stessa sezione, (da "Memorie e studi idrografici", Ministero LL.PP., Consiglio Superiore LL.PP., Servizio Idrografico, 1928).

Deflusso minimo vitale. "Portata naturale virtuale minima", con l'ipotesi implicita che lo stato di naturalità e qualità dell'ambiente fluviale dipenda in modo diretto e significativo dalla sola entità del deflusso delle acque all'interno del corso d'acqua.

Portata di progetto. Valore di portata normalmente correlato a un tempo di ritorno, assunto per il dimensionamento di un'opera idraulica o della sezione dell'alveo di un corso d'acqua.

Tempo di ritorno. Riferito ad un determinato evento, è il tempo medio di attesa perché tale evento sia eguagliato o superato.

Tempo di corrivazione. Riferito ad un bacino idrografico, indica il tempo che la singola goccia di acqua caduta nel punto più distante dalla sezione di chiusura del bacino impiega per giungere alla sezione stessa.

Fasce fluviali

Regione fluviale. Porzione del territorio la cui struttura e connotazione sono determinate prevalentemente dai fenomeni morfologici, idrodinamici e naturalistico-ambientali connessi al regime idrologico del corso d'acqua.

Golena chiusa. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale e l'argine maestro.

Golena aperta. Porzione dell'area golenale delimitata tra un argine golenale o maestro e l'alveo inciso.

Corsi d'acqua non arginati

Alveo inciso. Porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d'acqua stesso, normalmente sede dei deflussi idrici in condizioni di portata inferiori a valori di piena gravosi; si assume il limite determinato dall'altezza della piena ordinaria, coincidente, sulla base della circolare n. 780 del 28.02.1907 del Ministero LL.PP., con il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile.

Alveo di piena. Porzione della regione fluviale del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree inondabili ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di

assegnato tempo di ritorno; nell'alveo di piena si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto per la piena considerata.

Area inondabile. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma è scarsamente contribuente al moto. La delimitazione è normalmente costituita da rilievi morfologici naturali a quote superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena considerata.

Corsi d'acqua arginati

Alveo inciso. Vale la definizione riportata per i corsi d'acqua non arginati.

Alveo di piena. Porzione dell'alveo di esondazione del corso d'acqua comprendente l'alveo inciso e una parte delle aree golenali ad esso adiacenti, sede del deflusso di una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno, in cui cioè per la piena considerata si hanno velocità di corrente non nulle nella direzione principale del moto. E' normalmente delimitato dagli argini maestri o golenali per piene con elevati tempi di ritorno.

Area inondabile all'interno degli argini maestri. Porzione della regione fluviale compresa tra l'alveo di piena e il limite dell'area inondabile per una piena straordinaria di assegnato tempo di ritorno; sotto l'aspetto idraulico l'area svolge in piena funzioni di invaso e laminazione ma non è contribuente al moto. La delimitazione è costituita, oltre che dagli argini maestri, da argini golenali o da rilevati presenti in gola.

Area inondabile per tracimazione o rottura degli argini maestri. Porzione di territorio inondabile per cedimento delle opere di ritenuta. E' delimitata da rilievi morfologici naturali o da elementi artificiali presenti sul territorio (rilevati, insediamenti).

Opere idrauliche sul corso d'acqua

Argine maestro. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, a protezione del territorio circostante.

Argine golenale. Opera idraulica in rilevato a diversa tipologia costruttiva, con funzioni di contenimento dei livelli idrici corrispondenti alla portata di piena di progetto, sommergibile dalle piene maggiori, a protezione di una porzione dell'area golenale. La quota massima di ritenuta è sempre inferiore a quella dell'argine maestro.

Difesa di sponda (difese longitudinali). Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento parallelo alla sponda incisa dell'alveo o addossata alla stessa, con funzioni di protezione della sponda dai fenomeni erosivi della corrente; ha effetti di stabilizzazione della sponda e di controllo della tendenza dell'alveo a manifestare modificazioni planimetriche di tipo trasversale.

Pennello. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale rispetto alla sponda dell'alveo inciso, con funzioni di allontanamento della corrente dalla sponda stessa.

Soglia di fondo o briglia. Opera idraulica a diversa tipologia costruttiva, con andamento trasversale all'alveo inciso e con funzioni di stabilizzazione delle quote di fondo alveo.

Copertura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, senza modificarne il naturale andamento.

Tombinatura. Manufatto realizzato in direzione longitudinale al corso d'acqua, di lunghezza superiore ai 20 metri, atta a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limita il naturale andamento del corso d'acqua e ne modifica i regimi di deflusso.

Attraversamento. Ponti, gasdotti, fognature, tubature, infrastrutture a rete in genere e coperture di lunghezza inferiore ai 20 metri atte a permettere il collegamento tra le sponde dell'alveo, che limitano il naturale andamento del corso d'acqua.

Aspetti amministrativi

Fasce di rispetto.

Fasce laterali ai corpi idrici di ampiezza definita pari a metri 4 e 10, localmente modificate sulle aree di conoide in relazione a valutazioni di ordine geomorfologico, idrologico ed idraulico, individuate nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

In tali ambiti, in relazione all'ampiezza considerata, sono fissate delle specifiche norme di polizia idraulica.

Fascia di attenzione.

Fascia laterale ai corpi idrici di ampiezza indicativa pari a metri 100, localmente ampliata o ridotta in relazione a valutazioni puntuali di natura geomorfologia, idrologica ed idraulica, individuata nella cartografia allegata quale parte sostanziale delle presenti norme.

Centro edificato. Ai fini delle presenti norme si intende quello di cui all'Art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento della approvazione del presente elaborato siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procederanno all'approvazione del relativo perimetro.

Parere idraulico – Nulla Osta. Espressione dell'Autorità Idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua (il parere non dà titolo all'esecuzione di opere ma è esclusivamente una valutazione di ordine tecnico).

Autorizzazione. Assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 m a partire dall'estremità dell'alveo inciso, o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine.

Concessione con occupazione. Assenso ad eseguire opere che interessano il sedime dell'alveo, inteso come fondo e sponde e pertinenze di Proprietà Demaniale.

Concessione senza occupazione. Assenso ad eseguire opere che interessano l'area demaniale in quanto intercettano le proiezioni in alto (attraversamenti aerei) o in basso (attraversamenti in subalveo) del sedime demaniale.

ALLEGATO B - Quadro normativo di riferimento

- ◆ **R.D. 25 luglio 1904 n. 523** «*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*» con particolare riferimento a:
Capo VII - Polizia delle acque pubbliche art. 96 «...*lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese...*» e art. 97 «...*opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte...*»
 - ◆ **D.M. 20 agosto 1912** «*Approvazione delle norme per la preparazione dei progetti di lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani*»
 - ◆ **R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775** - «*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* »
 - ◆ **Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977** - Cap. I Art. 2: “*Con la denominazione di - corsi d’acqua – si identificano sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali*”.
 - ◆ **Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)** Art. 67 Decreto Legislativo n. 152/06
 - ◆ **D.G.R. n. 6/47310 del 22 dicembre 1999** con la quale sono state date indicazioni agli Uffici dei Geni Civili della Regione Lombardia per la redazione degli elenchi dei corsi d’acqua che costituiranno il reticolo idrico principale sui quali esercitare le funzioni di polizia idraulica...nonché modalità di esercizio dell’attività di controllo sul reticolo idrico minore
 - ◆ **L.R. 5 gennaio 2000, n. 1** «*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59)*» ed in particolare a:
Art. 3 comma 108 lettera i ove è stabilito che è di competenza regionale l’individuazione delle acque che costituiscono il reticolo idrico principale sul quale la Regione stessa esercita le funzioni di polizia idraulica.
Art. 3 comma 114 ove è stabilito che ai Comuni sono trasferite le funzioni relative all’adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, previa l’individuazione dello stesso da parte della Giunta Regionale
 - ◆ **D.G.R. 25 gennaio 2002 - n.7/7868:** «*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica*»
-

- ◆ **D.G.R. 1 agosto 2003 - n.7/13950:** Modifica della D.G.R. 25 Gennaio 2002, n. 7/7868 «*Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni di polizia idraulica*»
 - ◆ **Codice Civile** - Titolo II, Capo II, Sez. I, Art. 840 “ Sottosuolo e spazio sovrastante il suolo”; Titolo II, Capo II, Sez. IX “Delle acque”, Artt. 909 – 921
 - ◆ **Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12** – “Legge per il governo del territorio”;
 - ◆ **D.L. 3 aprile 2006 n. 152** – “Norma in materia ambientale”.
 - ◆ **Decreto Direttore Generale 3 agosto 2007 n. 8943** – “Linee guida di Polizia Idraulica”.
-

INDICE

Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione.....	1
Art. 2 - Definizioni.....	1
Art. 3 - Riferimenti normativi generali	1
Art. 4 - Validazione ed applicabilità delle norme	2
Art. 5 - Elaborati di riferimento	2
Art. 6 - Indirizzi generali d'intervento nei corpi idrici e nelle fasce di rispetto.....	2
Art. 7 - Attività vietate nei corpi idrici.....	3
Art. 8 - Attività autorizzabili.....	3
Art. 9 - Scarichi nei corpi idrici	5
Art. 10 - Captazioni dai corpi idrici	5
Art. 11 - Concessioni demaniali.....	5
Art. 12 - Opere pubbliche, di interesse pubblico, di pubblica utilità	6
Art. 13 - Modulistica per le procedure	6
Art. 14 - Accesso ai corpi idrici	7
Art. 15 - Manutenzioni alle sponde ed obblighi dei frontisti	7
Art. 16 - Rispetto della normativa e sanzioni.....	8
TITOLO II - NORME A CARATTERE SPECIALE	9
Art. 17 - Norme specifiche per la fascia di rispetto	9
Art. 18 - Norme specifiche per la fascia di attenzione.....	9
Art. 19 - Gestione forestale	11
Art. 20 - Disposizioni aggiuntive.....	11
Art. 21 - Canoni regionali di polizia idraulica	13
ALLEGATI	13
ALLEGATO A - Glossario.....	14
Grandezze idrologiche del corso d'acqua.....	14
Fasce fluviali	14
Corsi d'acqua non arginati.....	14
Corsi d'acqua arginati.....	15
Opere idrauliche sul corso d'acqua	15
Aspetti amministrativi.....	16
ALLEGATO B - Quadro normativo di riferimento.....	17
INDICE	19
